

Allegato A)

**GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE
"G. ROSSINI" E DEL POLO ARTISTICO SOCIALE DI COSSATO**

PROGETTO A BASE DI GARA ex art. 23 c. 15 D.Lgs. 50/2016

Il RUP

Stefania Vercellone

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSO che:

- Risulta in scadenza in data 30 settembre 2021 il contratto di concessione della gestione dell'Istituto Civico Musicale (in prosieguo ICM) e del progetto "Polo artistico sociale di Cossato" stipulato tra l'Amministrazione comunale di Cossato e l'Associazione Sonoria APS;
- Dato atto che il Consiglio Comunale con apposito atto ha confermato che la concessione di servizio risulta essere la modalità più congrua per la gestione dell'ICM e ha fornito i seguenti indirizzi per la redazione degli atti di gara, e in particolare:
 - L'inserimento di criteri volti ad incrementare le iscrizioni all'Istituto attraverso una proposta didattica formativa più ampia e attraente;
 - La ricerca di un progetto che confermi su Villa Berlanghino l'ambizione di un centro culturale vivace e dinamico, aperto alla progettualità del sistema associazionistico locale, in grado di favorire la più estesa programmazione di attività culturali con il massimo coinvolgimento della comunità, tenuto conto delle diverse espressioni artistiche;
 - L'inserimento di criteri di valutazione del progetto che incentivino l'attivazione di iniziative volte ad accostare alla musica anche soggetti con fragilità psico-fisica e sociale;
 - La gestione tecnica dell'edificio di Villa Berlanghino comprendente la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e custodia dello stabile in uso come definita da capitolato;
- Lo schema di contratto per l'affidamento in concessione della gestione dell'ICM comprende:

PRESTAZIONE PRINCIPALE: la gestione artistica e organizzativa dell'istituto musicale e la conduzione e coprogettazione del più ampio progetto di polo artistico sociale

(CPV 92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche.)

PRESTAZIONE SECONDARIA: la gestione tecnica dell'edificio di Villa Berlanghino, comprendente la manutenzione ordinaria e la sorveglianza e custodia dello stabile in uso come definita da capitolato.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Istituto Civico Musicale è stato istituito nel 1976 con Deliberazione del C.C. n. 301 del 9/12/1976 (in collaborazione con l'Istituto Civico Viotti di Vercelli).

Nel 1998 veniva maturata la necessità di stabilire una nuova forma di gestione dell'Istituto per migliorare e ampliare l'offerta formativa realizzata fino ad allora tramite la gestione diretta.

Con Delibera G.C. n. 223 del 29/06/1998 veniva approvata la proposta al Consiglio comunale per l'affidamento in concessione a terzi della gestione dell'Ist. Civico Musicale tramite gara esplorativa tra soggetti interessati, previo avviso pubblico.

Con Delibera C.C. n.ro 85 del 28 luglio 1998 veniva stabilito di affidare in concessione a terzi la gestione dell'ICM.

Con Deliberazione C.C. n. 84 del 28/07/1998 venivano approvate le modifiche allo Statuto dell'Istituto Civico Musicale in relazione all'ipotesi di gestione in concessione.

Nel 2001, in occasione del 25° anniversario di fondazione, l'Istituto Civico Musicale è stato intitolato a "G. Rossini".

Dal 2006 l'Istituto è gestito dall'Associazione di Promozione Sociale "Sonoria" - Direttore Artistico è Gian Luigi Sabarino.

A partire dal 2012 accanto all'istituto musicale si è avviato un progetto per la creazione di un unico centro di formazione musicale e di un luogo di aggregazione sociale giovanile: il Polo Artistico Sociale del Cossatese e del Biellese Orientale.

Essendo giunto a scadenza, il 30 giugno 2021 (ora in proroga tecnica sino al 30 settembre 2021) l'attuale rapporto di concessione, con delibera di Consiglio sono stati forniti gli indirizzi per la redazione del presente progetto di gara per la Concessione dell'Istituto Musicale ICM di Cossato.

L'istituto ha coinvolto negli ultimi anni una media di 50-60 iscritti e le valutazioni a base del presente progetto sono state condotte sulla scorta di tale dato.

Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e nello Schema di contratto che, unitamente alla presente, costituiscono documento della progettazione dei servizi che deve garantire il concessionario e obbligazione contrattuale del concessionario.

La concessione del servizio avrà la durata di anni tre, decorrenti dal verbale di consegna del servizio. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la nuova aggiudicazione, l'impresa affidataria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 9 mesi . Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo dell'appalto.

L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione si riserva la facoltà, nei modi e nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di attivare apposita procedura per l'affidamento all'aggiudicatario, di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio.

Anche il corrispettivo di tale riaffidamento è computato nel valore economico dell'affidamento.

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'affidamento in concessione dell'Istituto Musicale, intende continuare una tradizione didattica radicata nella nostra città che ha sempre avuto una funzione propedeutica, dall'insegnamento dell'educazione musicale alla specializzazione dei Conservatori.

In tal senso, nella parte progettuale della procedura aperta si dà particolare rilievo alla collaborazione ed alla promozione con gli Istituti scolastici e le Associazioni della città, oltretutto all'ampliamento dell'attività didattica, in collaborazione con istituti analoghi regionali e nazionali.

La disponibilità dell'intero edificio di Villa Berlanghino consente, inoltre, al concessionario di poter allargare la propria progettualità, sia verso aperture alla musica popolare e contemporanea, sia a collaborazioni con altre arti sorelle quali quelle coreutiche e teatrali. In tal senso l'Istituto musicale può veramente diventare un centro culturale vivo ed un punto di riferimento per la città.

Per quanto riguarda il piano economico della gestione e la funzione di equilibrio del contributo comunale, ci si è basati sui piani di gestione dell'ultimo triennio, sulla base di uno standard di 60 iscritti che rappresenta la fotografia della consistenza della scuola in questi ultimi anni.

Il contributo annuo del Comune di Cossato di € 12.000,00 oltre IVA è erogato a fronte delle tariffe di accesso stabilite dal Comune e dalle agevolazioni previste al fine di consentire la massima diffusione e accessibilità anche alle categorie più svantaggiate.

ENTRATE:	
Ipotesi su 60 iscritti	
- tassa di iscrizione	€ 3500,00
- quote mensili insegnamenti individuali	€ 30.000,00
- quote mensili insegnamenti di gruppo	€ 3.500,00
- quote mensili insegnamento individuale propedeutica musicale	€ 3.000,00
- altre attività	€ 2.000,00
-finanziamenti / sponsorizzazioni	€ 4000,00
Contributo annuo Comune di Cossato (base asta)	€ 14.640,00 (i.i.)
TOTALE ENTRATE	€ 60.640,00

USCITE:	
- Coordinamento e direzione	€ 8.000,00
- Amministrazione	€ 4.000,00
- Costo insegnanti	€ 25.000,00
- Iniziative (saggi fine anno, concerti scolastici ecc.)	€ 3.000,00
- Utenze e tributi vari, manutenzione, pulizie, tasse, spese generali	€ 18.000,00
TOTALE USCITE	€ 58.000,00 (i.i.)

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Requisiti di ordine professionale

a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (ai sensi dell'art. 83 c. 3 del Codice)

ovvero

b) Nel caso di Associazioni e Fondazioni statuto o atto costitutivo con oggetto sociale attinente le attività di gara.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Aver realizzato nell'ambito della gestione di scuole di musica (pubbliche o private) e nel campo della formazione musicale un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2018-2019- 2020, pari ad almeno € 100.000,00 IVA esclusa.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Aver gestito scuole di musica (pubbliche o private) con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della presente concessione per almeno cinque anni con indicazione della specifica tipologia del servizio svolto, dell'importo, la durata e il destinatario pubblico e/o privato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica (90 PUNTI) verrà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri, per i quali viene individuato il relativo punteggio massimo:

A. PROGETTO CULTURALE

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione: QUALITATIVO (QL) QUANTITATIVO (QN)
A1	<p>Proposta gestionale e didattica formativa (contenuti, metodi, articolazioni) dell'Istituto musicale.</p> <p><i>La proposta sarà valutata sotto il profilo della completezza, varietà, articolazione dell'offerta, con riferimento alla capacità di essere attrattiva e con riferimento al carattere di innovatività.</i></p> <p><i>La proposta gestionale dovrà contenere indicazione del personale amministrativo impiegato nella gestione della scuola con indicazione del profilo rivestito (dipendente, socio, volontario, altro)</i></p>	30 punti	QL
A1.2	<p><i>Qualità curricula dei docenti delle classi strumentali e collettive e del personale</i></p> <p><i>Si richiede la presentazione di almeno un curriculum per ogni materia di insegnamento con riferimento ai corsi principali e complementari</i></p>	8 punti	QL
A1.3	<p><i>Qualità del curriculum del coordinatore didattico della scuola</i></p> <p><i>Saranno valutate le esperienze maturate nella formazione nella gestione didattica di istituti musicali analoghi e costituirà oggetto di valutazione anche l'eventuale convenzionamento di queste scuole/istituti con Conservatori Musicali,</i></p>	6 punti	
A1.4	<p>Attività e iniziative volte a favorire lo studio della musica per i giovani , per i disabili e per ragazzi</p> <p><i>A1.4.1 Attività e iniziative volte a favorire lo studio della musica per i ragazzi adolescenti (massimo 7 punti)</i></p> <p><i>A1.4.2 Attività e iniziative volte a favorire lo studio della musica per persone con disabilità (max 8 punti)</i></p>	20 punti	QL

	<i>A1.4.3 Frequentazione gratuita di corsi musicali per ragazzi su proposta di servizi sociali (gratuita punti 5, semigratuata punti 3) (max 5)</i>		
A2	Proposta progettuale polo artistico sociale il progetto dovrà esplicitare la proposta per la valorizzazione di Villa Berlanghino come Polo culturale e sociale indicando le strategie per la costruzione di sinergie con gli operatori e le realtà territoriali operanti negli ambiti sociali , culturali , assistenziali	20 punti	
A2.1	<p>Iniziative proposte in programma nelle tre annualità in collaborazione e interazione con le realtà del territorio operanti in ambito sociale, culturale, assistenziale e dell'educazione</p> <p>A2.1.1 Numero di iniziative (<i>massimo 3 punti</i>) 3 punti – 3 iniziative (e oltre) 2 punti – 2 iniziative 1 punti – 1 iniziativa 0 punti – 0 iniziative <i>dovranno essere compiutamente descritte le iniziative di valorizzazione con l'indicazione degli altri soggetti coinvolti.</i></p> <p>A2.1.2 Numero collaborazioni con gli Istituti e Associazioni Musicali della città, regionali e nazionali</p> <p>Numero di collaborazioni (<i>massimo 3 punti</i>) 3 punti – 3 collaborazioni (e oltre) 2 punti – 2 collaborazioni 1 punti – 1 collaborazione 0 punti – 0 iniziative</p> <p><i>Qualora vengano previste iniziative che prevedono il coinvolgimento o la collaborazione di istituzioni, associazioni o altri Enti, è obbligatorio che vengano allegate le dichiarazioni di disponibilità del legale rappresentante del soggetto partecipante o aderente al progetto. In difetto di tali dichiarazioni non verrà attribuito punteggio alle iniziative proposte.</i></p>	6 punti	

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica (10 punti) verrà effettuata sulla base dei seguenti profili, per il quale viene individuato il relativo punteggio massimo:

B. OFFERTA ECONOMICA

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo Disponibile	
B	Ribasso percentuale sul contributo annuo erogato dal Comune (pari a € 12.000 oltre IVA) <i>Il ribasso andrà espresso in euro, in cifre e in lettere, con un massimo di tre decimali.</i>	10 punti	

DICHIARAZIONI DA INSERIRE IN SEDE DI OFFERTA ECONOMICA

In sede di offerta economica il concorrente dovrà altresì indicare

(a pena di esclusione) la stima dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016

in cifre €.....

in lettere €.....

nonché i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016

in cifre €.....

in lettere €.....

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi sarà attribuito un coefficiente variabile tra zero ed uno assegnato discrezionalmente da parte di ciascun Commissario di gara, secondo i criteri motivazionali sopra riportati, ai sensi delle linee guida ANAC n.2/2016 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa.

La media di tali coefficienti verrà moltiplicata per il rispettivo punteggio massimo attribuibile e previsto per ogni criterio o sub-criterio specificato. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico.

Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell'offerta tecnica nelle parti di valutazione discrezionale:

Ottimo	1,0
Molto buono	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarso	0,4
Limitato	0,3
Molto limitato	0,2
Appena trattato	0,1
Non valutabile	0,0

In cui:

Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

Molto buono: la valutazione sarà Molto Buono nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione superiore agli standard richiesti.

Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: la valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.

Sufficiente: La valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

Insufficiente: La valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

Scarso: La valutazione sarà Scarso nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Limitato: La valutazione sarà Limitato nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti.

Molto Limitato: La valutazione sarà Molto Limitato nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti.

Appena trattato: La valutazione sarà Appena Trattato nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, assolutamente non confacente rispetto agli standard richiesti.

Non Valutabile: La valutazione sarà Non Valutabile nel caso in cui l'elemento sia stato solamente accennato, senza essere trattato.

METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, si procederà in applicazione della seguente formula:

$$P_x = R_x / R_{\max} * 10$$

dove:

P_x = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;

R_x = ribasso percentuale offerto dal concorrente x;

R_{\max} = ribasso percentuale massimo offerto.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

RIPARAMETRAZIONE

al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene:

1) relativamente all'elemento di valutazione "Offerta tecnica" (peso complessivo 90 punti) verrà effettuata una doppia riparametrazione sia su ogni singolo elemento tecnico che sul totale dell'offerta tecnica.

2) relativamente all'elemento di valutazione "Offerta economica", il punteggio pari al peso complessivo (10 punti), è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, secondo la formula: $P = 10 * P_J / MP$

dove: P = punteggio riparametrato

P_J = punteggio assegnato all'offerta J

MP = miglior punteggio qualitativo (la più alta valutazione)

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal Titolare o dal legale Rappresentante della ditta partecipante, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Data ed ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con congruo anticipo. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Il sopralluogo può avvenire fino a sette giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.

I concorrenti dovranno presentarsi per l'effettuazione del sopralluogo presso la sede dell'Ufficio Cultura del Comune di Cossato, previo appuntamento da concordarsi via mail all'indirizzo cultura@comune.cossato.bi.it **entro e non oltre le ore 10:00 dei cinque giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte**, osservando la massima puntualità. Il Comune di Cossato rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata alla documentazione di partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

PREMESSA / quadro legislativo

Lo scopo del presente documento è quello di fornire alla società che accede all'interno di Villa Berlanghino in esecuzione di un contratto d'appalto o d'opera:

- le informazioni sui rischi specifici esistenti (ex art. 26 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08);
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- le misure programmate al fine di evitare interferenze tra lavoratori di diverse imprese operanti all'interno dello Stabile e o con utenti della struttura

Nel presente documento non sono presi in considerazione i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

La valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni appaltate dovrà essere effettuata dal Datore di lavoro dell'impresa ex artt. 17, 28 D.Lgs 81/08.

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 81/2008:

“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Comma 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. [...] Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”

DEFINIZIONI

Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera è realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Concessionario / Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore: è la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di un'attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale.

Interferenza: circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

DATI IDENTIFICATIVI LUOGO DI LAVORO

L'edificio che ospita l'Istituto Civico Musicale è sottoposto al vincolo di cui al D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 6 luglio 2002, n.137).

Il progetto della struttura è stato sottoposto a parere dei VVFF.

Le vie di fuga sono state eseguite secondo le prescrizioni del parere rilasciato dai VVFF.

Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (ex. D.P.R. 151/2011): risultano soggette a controllo vigili del fuoco le attività riconducibili al codice 74.3 (presenza impianti per la produzione di calore) mentre ad oggi non risulta soggetta in relazione all'attività di scuola in quanto si computano meno di 100-150 soggetti presenti nell'edificio.

Tale valutazione tuttavia dovrà essere rivista in base all'attuazione del progetto formativo e al numero effettivo di studenti coinvolti .

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE

RISCHI CONNESSI ALL'APPALTO

Lavori svolti a quota maggiore di metri 2, caduta dall'alto

Qualora si riscontrasse la necessità di svolgere lavori a dislivelli maggiori di 2,0 m da terra occorre:

- verificare che l'area oggetto dei lavori in quota sia opportunamente delimitata e segnalata;
- vietare l'accesso all'interno dell'area oggetto dei lavori in quota alle persone non addette ai lavori, tale divieto dovrà essere evidenziato da specifica cartellonistica di sicurezza;
- operare su impalcati protetti dal rischio di caduta dall'alto, sopra ponti su ruote che rispettino la normativa vigente;
- limitare l'uso di scale per lavorazioni in altezza di breve durata e limitati rischi; utilizzare esclusivamente scale a norma di Legge;
- l'utilizzo delle attrezzature anticaduta è consentito soltanto qualora non sia possibile provvedere alla messa in servizio di impalcati o parapetti, in questi casi il Datore di lavoro o Preposto della società esterna dovrà individuare i supporti ai quali possono essere vincolati i dispositivi anticaduta.

Caduta materiali dall'alto

In caso di rischio di caduta materiali dall'alto delimitare e segnalare l'area in modo da vietare il transito ai non addetti ai lavori.

Imporre l'uso di elmetti di sicurezza in caso di necessità di operare sotto postazioni di lavoro o comunque in aree a rischio caduta materiali dall'alto.

Opere provvisorie / attrezzature e macchinari

Le opere provvisorie allestite all'interno dell'immobile dovranno essere a norma di Legge ed allestite in conformità a quanto prescritto dal costruttore.

Le attrezzature ed i macchinari impiegati devono essere a norma di Legge, marchiate CE e sottoposte a periodiche manutenzioni.

Incendio

All'interno dell'immobile sussiste un rischio incendio classificato MEDIO.

La manutenzione degli impianti elettrici è effettuata esclusivamente da personale competente e qualificato.

Lo stabile è dotato di:

- uscite di sicurezza, dotate di maniglione antipánico, ben distribuite ed in numero adeguato;
- cartelli di sicurezza (indicanti le vie di esodo ed i presidi antincendio);
- illuminazione di sicurezza;
- cassetta di medicazione;
- presidi antincendio;
- estintori a polvere.

I presidi antincendio sono revisionati da Ditte specializzate

E' vietato fumare e/o utilizzare fiamme libere nell'istituto.

Utilizzo di agenti chimici

Non si prevede la necessità di utilizzare all'interno dello stabile prodotti chimici pericolosi (con rischi non classificati bassi per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori ex art. 224 comma 2 D.Lgs 81/08).

Lavori che producono polvere

Non è prevista l'esecuzione di lavori che possano produrre polvere all'interno dell'immobile.

Rischio scivolamento e caduta a livello

In caso di presenza di pavimenti bagnati l'impresa appaltatrice dovrà segnalare il rischio di scivolamento con adeguata cartellonistica.

Particolare attenzione andrà rivolta per la zona delle scale interne.

Rumore e vibrazioni

Non è prevista l'esecuzione di lavori che possano comportare il rischio rumore e vibrazioni.

RISCHI INTERFERENZIALI E MISURE DA ADOTTARE

La presenza simultanea di lavoratori del Comune e lavoratori dell'impresa appaltatrice all'interno dello stabile non è da escludersi ma è da considerarsi del tutto occasionale.

E' possibile invece la presenza del personale di ditte appaltatrici che intervengano per assicurare la verifica e le azioni manutentive sugli impianti.

Ovviamente è a carico del concessionario l'onere di redazione del DUVRI per la gestione di tali fattispecie e i relativi costi.

In tabella si riporta la valutazione del rischio e le misure da adottare.

N	Interferenza	Misura
1	Caduta a livello	Mantenere quanto più possibile in ordine l'immobile, non depositare materiali lungo i passaggi.
2	Caduta dall'alto	materiali Segnalare e delimitare le aree a rischio caduta materiali dall'alto. Impedire l'accesso in tali aree a personale non addetto ai lavori.
3	Incendio	Si veda paragrafo precedente, rischio incendio. I lavoratori dell'impresa appaltatrice non devono, per nessun motivo, rimuovere o spostare presidi antincendio. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere sempre sgombre da materiali o attrezzature; le uscite di sicurezza non devono mai essere chiuse con lucchetti o qualunque oggetto ne possa impedire l'apertura

OBBLIGHI E DIVIETI DA RISPETTARE

OBBLIGHI

- Tutti i lavoratori in occasione del primo accesso all'immobile devono prendere visione delle planimetrie dei locali ed individuare i percorsi e la posizione delle uscite d'emergenza.
- Prima di accedere il Datore di lavoro deve informare e formare i propri lavoratori sul contenuto del presente documento.

- Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma, sottoposte a periodica manutenzione.

DIVIETI

All'interno dell'Istituto è **vietato**:

- fumare;
- ostruire le uscite e i percorsi di sicurezza depositando colli o attrezzature;
- utilizzare fiamme libere;
- introdurre scale, trabattelli, ponteggi non conformi alle Leggi vigenti.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA

CONSERVARE COPIA DEL PIANO D'EMERGENZA, REDATTO DALL'IMPRESA APPALTATRICE.

INCENDIO

Chiunque si accorga dell'insorgere di un incendio dovrà intervenire autonomamente solamente se specificatamente formato e certo di non compromettere la propria o l'altrui incolumità, diversamente dovrà avvertire immediatamente gli addetti antincendio presenti nello stabile.

Gli addetti antincendio provvederanno a spegnere l'incendio nel più breve tempo possibile ed in caso di necessità attiveranno l'allarme sonoro, richiedendo ad allievi e docenti di evacuare l'immobile.

In caso di utilizzo (anche parzialmente) di un estintore, occorrerà provvedere tempestivamente al suo ripristino.

EMERGENZA MEDICA

Nel caso di malore o di infortunio di una persona:

- se chi accerta il pericolo è in possesso di cognizioni di primo soccorso dovrà intervenire personalmente, o unitamente agli addetti di settore, per preservare la persona infortunata da ulteriori traumi;
- se chi accerta il pericolo non è in possesso di cognizioni di primo soccorso dovrà avvisare l'addetto al primo soccorso presente in struttura e, in caso di necessità, contattare telefonicamente il pronto soccorso.

ANOMALIA IMPIANTO ELETTRICO

Qualora si presentasse un'anomalia all'impianto elettrico, chi la dovesse rilevare dovrà comunicarlo immediatamente al responsabile.

ELETTROCUZIONE

Nel caso in cui una persona sia rimasta in contatto con conduttori o parti di impianto sotto tensione non disattivabile, chi rileva l'incidente dovrà dare l'allarme; in attesa dell'intervento delle squadre di soccorso, il lavoratore dovrà spostare l'infortunato, osservando le seguenti procedure:

- controllare che tutte le parti del corpo, specie le mani ed i piedi, siano isolate dall'ambiente e dall'umidità esterna;

- allontanare l'infortunato dalla corrente, con una manovra rapida e precisa, utilizzando dei materiali non conduttori, come ad esempio bastoni in legno. Importante: non toccare l'infortunato direttamente con le mani.

TERREMOTO

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di brevi intensità, la squadra presente in istituto richiederà l'evacuazione.

L'evacuazione deve avvenire con ordine e senza panico.

Una volta al di fuori dello stabile, sarà necessario allontanarsi da questo e da altri edifici vicini, portarsi nel piazzate antistante la Villa.

Nel caso le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile e dovessero interessare le strutture, tanto da non permettere l'esodo delle persone presenti all'interno dell'Istituto, sarà preferibile invitare tutte le persone a non sostare al centro degli ambienti e raggrupparsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali o in aree d'angolo, in quanto strutture più resistenti.

FUGA DI GAS E DI SOSTANZE PERICOLOSE, SCOPPIO DI IMPIANTI E CROLLO DI STRUTTURE INTERNE

Si dovranno combinare gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso d'incendio e terremoto, graduati alla reale circostanza dell'emergenza con le ulteriori prescrizioni:

- in caso di fuga di gas o presenza di odori che lascino prevedere la presenza di sostanze pericolose, dovrà essere evitata l'accensione di apparecchi elettrici. Se l'operazione non comporta evidenti rischi di pericolo il lavoratore responsabile della sicurezza procederà a disattivare l'energia elettrica agendo sul quadro generale. Inoltre, dovrà essere evitata la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere;
- aerare il locale aprendo le finestre;
- respirare con calma, e se fosse necessario, frapporre tra la bocca, il naso e l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido;
- mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici e nocivi;
- evacuare lo stabile

MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI UN FOLLE

In questo caso, occorrerà mantenere quanto più possibile la calma ed attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
- non radunarsi in gruppi al fine di non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
- non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle;
- mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle;
- qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva, nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa);

qualora la minaccia non sia diretta e si sia certi delle azioni attive di contrasto delle Forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile.

ALTRO

Per altre tipologie di emergenze, difficilmente inquadrabili in scenari specifici, chi rileva il pericolo dovrà agire secondo la formazione ricevuta, senza pregiudizio per la propria o l'altrui incolumità.

COSTI DELLA SICUREZZA

Sono considerati costi della sicurezza gli oneri necessari per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione delle attività.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltatrice per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

CALCOLO VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Ai fini della determinazione del valore stimato della concessione si è assunta come base il giro d'affari (entrate) relativo alla media dell'ultimo quinquennio .

Il valore complessivo triennale stimato è pari quindi a € 180.000,00.

Al valore va aggiunto il periodo di proroga pari a 9 mesi pari a 45.000,00

Nel valore di concessione si considera anche il valore per l'eventuale riaffidamento di servizio operato dopo il primo periodo.

Il valore complessivo assomma ad un totale di € 405.000,00.

TABELLA SINTETICA VALORE ECONOMICO CONCESSIONE

I valori sono stati calcolati in applicazione dell'articolo 169 del D.lgs n.50/2016

Valore lordo della concessione 01/10/21 – 31/08/2024	€ 180.000,00
Valore concessione periodo proroga (max 9 mesi) lordo	€ 45.000,00
Valore eventuale riaffido ulteriore triennio	€ 180.000,00
Valore complessivo lordo	€ 405.000,00

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'acquisizione del servizio in oggetto sono stati considerati i seguenti oneri complessivi, per il periodo 01 ottobre 2021– 31 agosto 2024:

1. importo del contributo a base d'asta: **€ 36.000,00 IVA esclusa**
2. IVA sul contributo: **€ 7.920,00**
3. contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: **€ 225,00**
4. spese di pubblicazione su GURI (stimate): **€ 600,00 IVA inclusa**

Gli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio sono quindi pari a: **€ 44.745,00**

Gli oneri complessivi necessari per l'eventuale riaffidamento verranno computati nel progetto a base della procedura del riaffidamento stesso.

Le spese di pubblicazione su GURI (stimate) in **€ 600,00 IVA inclusa**, ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del DLGS 50/2016 saranno richieste a rimborso all'aggiudicatario della concessione nei tempi previsti dalle norme citate.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

1.1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione della gestione didattica, organizzativa, amministrativa dell'istituto musicale di Cossato nei termini e con le modalità meglio specificati nei successivi articoli del presente capitolato nonché la promozione e creazione su Villa Berlanghino di un polo artistico sociale: un centro culturale vivace e dinamico, aperto alla progettualità del sistema associazionistico locale, in grado di favorire la più estesa programmazione di attività culturali con il massimo coinvolgimento della comunità, tenuto conto delle diverse espressioni artistiche.

La concessione contempla anche la gestione tecnica dell'edificio di Villa Berlanghino comprendente la manutenzione ordinaria dello stabile.

Il contratto per l'affidamento in concessione della gestione dell'ICM, comprende le seguenti attività:

PRESTAZIONE PRINCIPALE: la gestione artistica e organizzativa dell'istituto musicale e la conduzione e coprogettazione del più ampio progetto di polo artistico sociale (CPV 92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche.)
--

PRESTAZIONE SECONDARIA: la gestione tecnica dell'edificio di Villa Berlanghino, comprendente la manutenzione ordinaria dello stabile come definita da capitolato
--

1.2. Con la concessione della gestione dell'Istituto Musicale, il Comune intende:

- promuovere e sviluppare la cultura musicale sul territorio e consentire la fruizione di un qualificato insegnamento musicale;
- concorrere alla formazione di sensibilità e gusto musicale diffondendo una cultura musicale di base, promuovendo seminari, conferenze e concerti in collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private;
- programmare, in collaborazione con gli organi competenti, interventi tesi alla diffusione dell'educazione musicale nelle scuole materne, primarie e secondarie.
- Favorire la socializzazione e la nascita di nuove idee creative;
- Fornire un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il settore della musica, della formazione, delle arti visive, del mondo multimediale e delle nuove tecnologie;
- Offrire ai giovani un unico centro di formazione sociale organizzato;
- Prevenire il disagio giovanile;
- Avvicinare alla musica e all'arte il maggior numero di persone possibile;
- Promuovere la nascita di nuove figure artistiche e professionali;

- Stimolare lo scambio culturale e sociale, sia a livello nazionale che internazionale;
- Realizzare con continuità eventi e concerti di spessore artistico, seminari, workshop, ecc.
- Valorizzare gli spazi artistici di Villa Berlanghino e del suo parco;

Tali finalità saranno perseguite attraverso la realizzazione obbligatoria di:

- corsi di indirizzo specialistico, che riguardino preferibilmente (ma non in via esaustiva) i seguenti insegnamenti: pianoforte, canto, violino, violoncello, strumenti a corda, strumenti a fiato, ottoni, basso elettrico, batteria, percussioni, fisarmonica, etc...
- corsi complementari: composizione, teoria e solfeggio, storia della musica, musica elettronica, musica d'insieme, ecc.;
- corsi propedeutici di avviamento alla musica, in particolare per bambini/e, corsi di cultura musicale.

Il concessionario sarà inoltre tenuto ad assicurare integralmente la proposta di progetto didattico formativa presentata in sede di gara assicurando tutti i corsi oggetto di proposta progettuale.

Art. 2 - DESCRIZIONE E CONTENUTO DEI SERVIZI

2.1. Per l'attuazione delle finalità indicate all'art. 1, il Concessionario si obbliga a garantire il corretto svolgimento dei seguenti servizi, assicurando la presenza di professionisti ed operatori qualificati di comprovata esperienza nel settore e quant'altro ritenga necessario secondo il progetto/offerta presentato in sede di gara e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza:

- a. programmazione e predisposizione del piano annuale dell'offerta formativa/didattica e di organizzazione dei corsi e delle attività musicali;
- b. redazione del programma didattico e del calendario delle lezioni;
- c. individuazione del personale docente qualificato e di comprovata esperienza e professionalità in numero sufficiente in relazione ai corsi istituiti, munito dei titoli di studio a valore legale necessari per gli specifici insegnamenti. Il personale, per qualsiasi causa assente dal servizio, dovrà essere sostituito con altro riconosciuto idoneo ed abilitato al servizio;
- d. individuazione della figura del coordinatore dell'Istituto, con compiti di direzione e di coordinamento didattico-artistico, tra i quali la cura dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private per attivare forme di collaborazione finalizzate anche alla realizzazione di eventi e la predisposizione di una relazione annuale finale;
- e. cura di tutte le funzioni amministrative e contabili relative alla gestione dell'Istituto;
- f. gestione delle procedure di iscrizione degli allievi, delle procedure di ammissione ai corsi, della riscossione delle quote di iscrizione nonché gestione delle morosità dei pagamenti delle rette;
- g. cura dei rapporti con gli allievi e le loro famiglie;

- h. vigilanza dell'istituto, custodia degli arredi e manutenzione degli strumenti musicali, aggiornamento dell'inventario degli strumenti in dotazione;
- i. apertura e chiusura e pulizia dei locali coordinata al fine di assicurare la fruizione della Sala Affreschi anche per eventi e cerimonie organizzate dal Comune.

2.2. Nel corso della concessione, il Concessionario, in ragione della propria capacità di impresa, potrà avviare ulteriori e/o nuove attività di insegnamento musicale e/o culturale, la cui spesa, è da intendersi a completo carico del Concessionario e senza alcun onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 3 – SEDE

3.1. La sede dell'Istituto Musicale è situata in Cossato presso la Villa Berlanghino nei locali siti al piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano secondo, secondo quanto evidenziato nelle planimetrie allegate sotto la lettera B).

3.2. Il Comune mette a disposizione i locali della Scuola nonché le attrezzature e gli strumenti musicali di cui dispone, risultanti dall'inventario allegato al presente capitolato e riportati nel verbale di consegna che sarà sottoscritto dalle parti prima dell'inizio del servizio.

3.3. L'Amministrazione Comunale garantirà il pagamento delle utenze tranne quelle di telefonia e connessioni varie, garantirà la manutenzione straordinaria della sede, mentre la pulizia dei locali e la manutenzione ordinaria (come di seguito dettagliata) si intendono a carico del Concessionario.

3.4. Il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e si impegna a non destinarli a scopo differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 del presente Capitolato, restituendoli alla scadenza concordata nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo deterioramento dovuto all'uso diligente.

3.5. Il Concessionario si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all'interno delle aule o comunque a causa delle attività svolte all'interno.

3.6. Nel contratto, che verrà stipulato tra le parti, dovrà darsi atto dell'avvenuta stesura del verbale di consegna redatto in contraddittorio fra le parti. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel predetto verbale e riconosciuta dal Concedente; resta salva la disciplina dei vizi occulti.

3.7. Al termine della concessione verrà redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti come sopra indicate; ove non sia registrato il buono stato manutentivo, il Concedente opererà congrua ritenzione della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dei superiori danni. In particolare, nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al Concessionario e non dipendenti dall'ordinario uso diligente, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dal Concedente, a proprie cure e spese. In mancanza il Concedente procederà d'ufficio e a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di legge.

3.8 Rimane inteso tra le parti che la sala Affreschi sita al piano rialzato della struttura è prioritariamente destinata alle esigenze del Comune (per matrimoni, convegni, corsi etc..) e potrà essere utilizzata dal Concessionario, gratuitamente, solo quando non riservata dal Comune di Cossato e previa richiesta di utilizzo.

3.9 La Sala Consigliare rimarrà ad esclusivo utilizzo del Comune di Cossato.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1. L'affidamento della concessione riguarda il periodo 01/10/2021 – 31/08/2024.

4.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei modi e nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di attivare apposita procedura per l'affidamento all'aggiudicatario, di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la nuova aggiudicazione, l'impresa affidataria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 9 mesi . Il periodo di proroga è già computato nel valore complessivo dell'appalto.

4.3. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Art. 5 – VALORE DEL CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

5.1. Il piano economico e finanziario è stato elaborato con riferimento ai dati relativi alle ultime annualità di gestione e ai dati di frequenza media dell'ultimo triennio (60 iscritti), alle tariffe approvate dalla Giunta comunale.

5.2. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Comune provvederà ad un contributo, per anno educativo, pari ad €12.000,00 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

E' ammessa variazione dei rapporti economici nei margini del 10% del valore della concessione iniziale ai sensi e per gli effetti dell'art 175 comma 4

Art. 6 – TARIFFE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1. Le tariffe per l'iscrizione per l'anno scolastico 21/22 sono così stabilite con deliberazione Giunta Comunale:

1. Corsi Propedeutici/ di Avvicinamento/ Semicollettivi/Collettivi: costo annuale

Base da 60': (30 lezioni individuali) - € 1.215,00 (9 rate da € 135,00)

2. Corsi Pre-accademici: costo annuale

Pre-accademici da 70': (32 lezioni individuali) - € 1.700,00 (10 rate da € 170,00)
Corsi Liberty:

	Lezione acquistata singolarmente	Pack 4 lezioni
Lezioni individuali da 30'	€ 19,00	€ 68,00
Lezioni individuali da 45'	€ 25,00	€ 92,00
Lezioni individuali da 60'	€ 31,00	€ 116,00
Lezioni collettive da 60'	€ 19,00	€ 68,00

3. Percorsi di avvicinamento alla musica per bambini di età pre-scolare (4/5anni) e scolare (6/7 anni)

Lezioni collettive da 60': € 10,00 a bambino a lezione

Quota d'iscrizione /assicurazione corsi annuali/Pre-Accademico: € 60,00

Quota d'iscrizione/assicurazione corsi Liberty: € 50,00

Quota d'iscrizione /assicurazione annuale per avvicinamento alla musica: € 15,00

6.2. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale prima dell'avvio dell'anno scolastico. A seguito dell'approvazione delle tariffe da parte della Giunta comunale le stesse si intendono fisse e invariabili.

6.3. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, costituisce grave inadempimento, sanzionabile con la risoluzione del contratto.

6.4. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, le tariffe potranno essere soggette a revisione annuale in base all'indicizzazione ISTAT del costo della vita. La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC o lettera raccomandata prima della pubblicazione del bando per le iscrizioni.

6.5. Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di idonea documentazione fiscale.

Contributo/corrispettivo di riequilibrio a carico del Comune

6.6. Il Comune di Cossato provvederà alla liquidazione del contributo in unica soluzione al termine di ciascun anno scolastico dietro presentazione di fattura e relazione sulle attività svolte e della gestione.

6.7. I pagamenti a favore del Concessionario verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, che dovrà essere comunicato in sede di sottoscrizione del

contratto, unitamente alle dichiarazioni ex art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche.

Art. 7 – CORSI DI INSEGNAMENTO

7.1. Il Concessionario dovrà garantire, con spese a suo carico, attraverso un numero adeguato di docenti, dallo stesso retribuiti e in relazione al numero degli iscritti ad ogni singolo corso, lo svolgimento dei corsi di insegnamento come da offerta di gara.

Art. 8 - REQUISITI DEL PERSONALE – TRATTAMENTO E TUTELA DEL PERSONALE

8.1. Tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione deve essere in possesso dei titoli di studio, qualificazioni e professionalità adeguate per l'espletamento dei servizi stessi nonché adeguate con i profili dichiarati in sede di proposta progettuale.

8.2. Il personale docente impiegato deve essere in possesso del diploma specifico rilasciato da un Conservatorio Musicale o da un Istituto Musicale pareggiato, unitamente a comprovata esperienza nel settore in cui esplica la propria attività.

8.3. Il Concessionario deve garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario e qualificato per assicurare l'organizzazione delle attività e il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

8.4. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad effettuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto della presente gestione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Il Concessionario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

8.5. Qualora l'impresa risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al precedente articolo si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. Il Comune Concedente si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso; a tale scopo si precisa che, in caso di violazione di quanto precede, il Concedente provvederà ad informare la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

8.6. Il Concessionario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi di propria competenza verso gli eventuali collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

8.7. Al personale impiegato dal Concessionario si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato.

La violazione di tali obblighi è causa di decadenza dal rapporto e di risoluzione del contratto.

Art. 9 - FORNITURA STRUMENTI MUSICALI

9.1. Per l'insegnamento dei corsi offerti in sede di gara, ove non siano sufficienti gli strumenti musicali concessi dall'Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà provvedere direttamente. Sono a carico del Concessionario i costi di noleggio, accordatura e manutenzione degli strumenti musicali.

Art. 10 - SERVIZIO DI CUSTODIA

10.1. Gli orari, i giorni e i mesi di funzionamento dell'Istituto dovranno essere quelli presentati in sede di gara. Gli stessi potranno subire variazioni in ragione del numero dei corsi attivati, delle specifiche esigenze dei docenti e del calendario delle attività didattiche.

10.2. L'apertura, la custodia e la chiusura della struttura che ospita l'Istituto dovranno essere garantite da adeguato personale del Concessionario.

Art. 11- SERVIZIO DI SEGRETERIA

11.1. Per il funzionamento della Scuola Comunale di Musica dovrà essere organizzato ed idoneamente attrezzato (pc, telefoni, ecc.) al suo interno un servizio di Segreteria.

ART. 12- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

12.1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) predisposizione del Piano annuale dell'offerta formativa e didattica;
- b) gestione ed organizzazione con propri mezzi dell'attività didattica dell'istituto e della promozione musicale facendosi carico di tutte le incombenze relative, quali le iscrizioni ai corsi organizzati, il reclutamento e l'erogazione del compenso al personale, i relativi versamenti contributivi, le spese relative all'organizzazione dell'attività didattica ed artistica. Il Concessionario dovrà comunque tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa dei lavoratori e/o soci lavoratori e/ collaboratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il Concessionario e gli stessi;
- c) cura dell'attività pubblicitaria/informativa, previa autorizzazione del Comune Concedente che si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche a modalità,

forme e contenuti; rimane inteso che tutte le spese relative alle attività sopra descritte, sono a carico del Concessionario;

- d) cura delle iscrizioni, riscossione delle quote e organizzazione dei corsi;
- e) cura dei rapporti con gli allievi e con le famiglie;
- f) cura dei rapporti con l'associazionismo locale e con le altre realtà territoriali;
- g) organizzazione e gestione per proprio conto, su specifico progetto approvato dal Comune Concedente, di ulteriori attività di promozione musicale;
- h) applicazione delle tariffe approvate annualmente dal Comune Concedente;
- i) individuazione di un Coordinatore dell'Istituto Musicale;
- j) approntamento e manutenzione dei beni (arredi, attrezzature, strumenti musicali, ecc.) necessari per lo svolgimento delle attività della Scuola comunale di Musica;
- k) pagamento utenze di competenza;
- l) reperimento e introito di fondi da sponsorizzazione e da partecipazione a bandi per il sostegno delle attività didattiche;

Rientra, inoltre, nei compiti del Concessionario l'assolvimento dei seguenti ulteriori obblighi relativi alla gestione dell'immobile :

- a) provvedere all'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali; a tale titolo il Concessionario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire il Concedente in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene;
- b) assicurare la manutenzione ordinaria dell'immobile nonché delle attrezzature e degli impianti in essi contenuti.

Rientrano tra la manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei beni affidati e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Fra di essi si segnalano a titolo meramente esemplificativo:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaco interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- tinteggiatura dei locali;
- riparazione di porte e finestre sia interne che esterne (anche con sostituzione vetri);
- riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie e sostituzione di accessori e beni di consumo (tavolette WC, vaschette WC, ecc.);
- riparazione di tutte le apparecchiature elettriche ed ogni altra attrezzatura dell'impianto, apparecchi di illuminazione e illuminazione di sicurezza, con sostituzione di parti accessorie, cambio delle lampade, interruttori, punti presa, valvole ecc.;

Il gestore deve mantenere le opere e gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterli riconsegnare al Comune al termine del periodo di gestione in perfetto stato di funzionalità.

Rientra, inoltre, nei compiti del Concessionario:

- a) verificare l'efficienza di tutte le uscite di sicurezza dei locali occupati e assicurare l'accesso ai locali in piena sicurezza negli orari dello svolgimento delle attività didattiche;
- b) sorvegliare i locali della mancata o carente sorveglianza;
- c) provvedere a porre in essere tutte le cautele e le attività finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti nella sua interezza;
- d) adempiere agli obblighi normativi previsti dalla D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" in quanto il Concessionario risulta a tutti gli effetti "datore di lavoro".

12.2. Il Concessionario si impegna ad assolvere tutti gli oneri, anche quelli derivanti dalle norme previdenziali ed assicurative.

12.3 Il concessionario si impegna inoltre a garantire la partecipazione dei propri allievi/insegnanti e il relativo impiego in attività di intrattenimento musicale in almeno tre iniziative/eventi organizzati o patrocinati dal Comune.

12.4 Il concessionario si impegna a rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2e di adeguarsi ad eventuali aggiornamenti normativi relativi allo svolgimento di eventi che saranno pubblicati in relazione all'andamento della pandemia.

In modo esemplificativo ma non esaustivo:

- rispettare il limite di numero massimo di persone al momento consentito per un'attività al chiuso;
- utilizzare e far utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) e far rispettare le normative previste per tutti i soggetti che possano entrare a vario titolo all'interno dell'istituto;
- mettere a disposizione dispenser igienizzanti all'ingresso e davanti ai servizi igienici;
- assicurare la necessaria areazione agli ambienti chiusi

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

13.1. Sono a carico del Comune:

- a) la messa a disposizione dell'immobile ove ha sede l'istituto, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature;
- b) la messa a disposizione degli strumenti musicali di proprietà;
- c) la fornitura degli arredi di base necessari al funzionamento del servizio;

- d) La manutenzione straordinaria della sede e degli impianti, nonché la manutenzione e gestione dell'impianto termico secondo le norme vigenti e il mantenimento in efficienza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza e di emergenza secondo le norme vigenti. La manutenzione va condotta da personale esperto o da ditte specializzate nel rispetto della regola dell'arte e delle disposizioni del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008, n. 37.
- e) Il pagamento delle utenze luce, gas e acqua.

Art. 14 - NORME DI RINVIO

1. I servizi oggetto della concessione sono regolati, per quanto non previsto dal presente Capitolato, dalle norme di legge vigenti in materia. Si fa inoltre rinvio e si intendono recepite tutte le specifiche progettuali presentate in sede di gara di cui all'elaborato progettuale conservato in atti e che verrà allegato al contratto per costituirne parte integrante ed essenziale.

6) SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:
 - Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
 - Capitolato tecnico;
 - Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:
 - a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;
 - b) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
 - d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
 - e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
 - g) dal R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
 - h) dal R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
 - i) dal Regolamento di Contabilità del Comune di Cossato;
 - j) dalla Normativa "antimafia", compreso il D. L.vo 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
 - k) dalla Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
 - l) dalla Normativa sulla "Privacy";
 - m) dalla Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;
 - n) dallo Statuto dell'Istituto Musicale;
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento in concessione della gestione didattica, organizzativa, amministrativa dell'istituto musicale di Cossato nei termini e con le modalità meglio specificati nei successivi articoli del presente contratto nonché la promozione e creazione su Villa Berlanghino di un polo artistico sociale:

un centro culturale vivace e dinamico, aperto alla progettualità del sistema associazionistico locale, in grado di favorire la più estesa programmazione di attività culturali con il massimo coinvolgimento della comunità, tenuto conto delle diverse espressioni artistiche.

La concessione contempla anche la gestione tecnica dell'edificio di Villa Berlanghino comprendente la manutenzione ordinaria dello stabile.

2. Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nell'allegato Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 3 - Durata del contratto

1. La durata della concessione è fissata per il periodo 01/10/2021 a tutto il 31 agosto 2024.
2. Il Comune, come già previsto in sede di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del Codice, di esercitare l'opzione di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto e, in ogni caso, per un periodo non superiore a mesi nove. Il corrispettivo di tale proroga è computato nel valore economico della concessione.
3. Il Comune di Cossato si riserva la facoltà, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.
4. Nel caso l'opzione di proroga non fosse esercitata al termine della scadenza naturale del presente contratto, potrà essere esercitata al termine del contratto di riaffidamento, di cui al precedente comma 3.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico del Concessionario

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati.
2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).
3. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
4. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
5. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo della concessione, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, tutte le spese per fornitura di materiali e loro lavorazione.
6. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente

contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

7. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
8. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. La vigilanza sarà eseguita:
 - a) sull'attività espletata dall'aggiudicatario a favore del Comune;
 - b) sull'ottemperanza alle disposizioni che verranno impartite all'aggiudicatario.
11. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5 – Valore contrattuale

1. Il valore della concessione, per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 2 e per la durata triennale, viene determinato in € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00), I.V.A. e ogni altro onere di legge escluso.
2. Il valore della concessione, comprensivo dell'opzione di proroga di cui all'art. 3 c. 2 è determinato in complessivi € XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00).
3. Il presente servizio è affidato nella modalità della concessione e pertanto, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla gestione del servizio di cui all'art. 2 del presente contratto, come meglio descritto nel capitolato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
4. In particolare, ai sensi dell'art. 165 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito:

- dalla vendita dei servizi resi al mercato;
- ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, in un contributo per anno educativo erogato dal Comune, pari a € XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00);
- da eventuali altre entrate costituite da finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di terzi.

E' ammessa variazione nei margini del 10% del valore della concessione iniziale ai sensi e per gli effetti dell'art 175 comma 4 del Codice.

Art. 6 – Organico del Concessionario

1. L'impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale, collaboratori, soci, purché qualificati come espressamente previsto nel capitolato.
2. L'organico di cui sopra deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti, nel rispetto delle misure individuate dal Capitolato.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori/soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, soci e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
7. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Comune.
8. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.
9. Il Comune di Cossato, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti del servizio, designa il concessionario "Responsabile esterno del trattamento dei dati", del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
10. Il concessionario nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, deve attenersi a quanto previsto dall'art. 28 c. 3 del Regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR".

Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione e sottoscrizione di apposito verbale di consegna anticipata del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 17 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 13, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Sospensione dei servizi e recesso del Concessionario

1. Il Concessionario non può sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione della gestione dell'Istituto Musicale ad altro Concessionario, a titolo di risarcimento danni.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Concessionario risponde dei danni causati all'immobile sede dell'istituto musicale ed alle attrezzature ed arredi presenti all'interno della stessa struttura, causati da operatori ed utenti.
2. L'elenco delle cose mobili ed immobili presenti sarà contenuto in apposito verbale di consegna e la responsabilità per la custodia e la buona conservazione delle stesse sarà disciplinata dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ.
3. Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.
4. È escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.
5. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
6. Il Concessionario non è autorizzato ad effettuare modifiche alle strutture, agli impianti, alla distribuzione interna degli spazi, ampliamenti o demolizioni, interventi di manutenzione straordinaria, a meno di esplicita autorizzazione scritta del Comune.
7. Il Concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni e infortuni arrecati a persone imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.
8. Il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di RC/RCT relativamente al servizio affidato, prima della stipula del contratto.

ART. 12 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALI

1. Qualora il Concedente riscontrasse inadempienze agli obblighi assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente contratto, provvederà alla formale contestazione al Concessionario. Il Concessionario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, o altro termine che verrà stabilito dal

Concedente. Ove le controdeduzioni non venissero prodotte nel termine assegnato, oppure, a giudizio del Concedente, risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le seguenti penali:

a) da € 100,00 a € 1.000,00 in ragione della gravità dell'inadempienza contestata.

2. Le penali, previa adeguata contestazione secondo le modalità di cui al precedente punto 1. del presente articolo, ove non liquidate direttamente dal Concessionario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.

Le suddette penali potranno essere reiterate in caso di mancanza di adempimento.

3. Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute è fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 13 - ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando il Comune ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in essa, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. Il Concessionario risponderà dei danni che dovessero occorrere ad alunni/e frequentanti, a terzi, all'immobile e al suo contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tal fine il Concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione specifica polizza assicurativa RCT/RCO a copertura della Responsabilità Civile verso terzi - compreso il Comune e verso prestatori di lavoro, connessa allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.

Il Concessionario consegnerà al Comune Concedente un originale della polizza, alla data di avvio del servizio (termine ultimo).

3. La polizza deve prevedere la medesima durata della presente concessione e dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata dello stesso e dovrà avere massimali di importo non inferiore a € 1.000.000,00.

Art. 14 – Ripartizione delle spese

1. Sono a carico del Comune tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti di Villa Berlanghino nonché delle utenze di luce, acqua e gas.

Si intendono inoltre a carico del Comune le attività di verifica e gestione dell'impianto termico secondo le norme vigenti e il mantenimento in efficienza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza e di emergenza secondo le norme vigenti.

2. Sono a carico del concessionario le utenze di telefono e connessioni varie, tributi vari e le manutenzioni ordinarie come sotto indicate, tutte le pulizie ordinarie e straordinarie e le spese assicurative di competenza.

DETTAGLIO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA.

È a carico del gestore la manutenzione ordinaria dei locali affidati nonché delle attrezzature e degli impianti in essi contenuti. Rientrano tra la manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei beni affidati e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Fra di essi si segnalano a titolo meramente esemplificativo:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaco interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- tinteggiatura dei locali;
- riparazione di porte e finestre sia interne che esterne (anche con sostituzione vetri);
- riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie e sostituzione di accessori e beni di consumo (tavolette WC, vaschette WC, ecc.);
- riparazione di tutte le apparecchiature elettriche, ed ogni altra attrezzatura dell'impianto, apparecchi di illuminazione e illuminazione di sicurezza, con sostituzione di parti accessorie, cambio delle lampade, interruttori, punti presa, valvole ecc.;

Il gestore deve mantenere le opere e gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterli riconsegnare al Comune al termine del periodo di gestione in perfetto stato di funzionalità.

Art. 15 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni,

ovvero

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto in misura non superiore pari al 50% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXX, fermo il divieto di procedere al subappalto delle prestazioni di direzione didattica e gestionale.

Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione autorizzi il subappalto, il Concessionario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
3. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. Il Concessionario deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. XXXXX al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG n. XXXXX dallo stesso comunicato.
6. In relazione a quanto sopra, il Concessionario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX

emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in favore del Comune.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia entro dieci giorni ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. XXXXX al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il medesimo CIG.
4. In caso di inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 - Risoluzione

1. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contributo erogato dal Comune per il periodo di concessione, IVA esclusa, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; obblighi di riservatezza; sospensione dei servizi; responsabilità per infortuni e danni; divieto di subappalto; cauzione; divieto di cessione del contratto; cessione del credito;
 - a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - b) in caso di mancata attivazione dei corsi e della proposta progettuale presentata in gara;
 - c) abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Ente, il livello qualitativo minimo del servizio stesso;
 - d) mancato rispetto del Codice di comportamento e del divieto di pantouflage;
 - e) per il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune.
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
 4. Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, e la relativa quota di contributo che può essere riconosciuto al Concessionario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento della quota di contributo proporzionale alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 7. In caso di risoluzione per inadempimento, in sede di liquidazione finale del contributo, l'onere da porre a carico del Concessionario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
 8. In base a tale articolo, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

9. Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo al Concessionario, i requisiti generali o professionali necessari alla contrattazione con la P.A..

Art. 20 – Direzione dell'esecuzione del contratto e rapporti contrattuali

1. Il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sulla concessione ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il Concessionario, il verbale di inizio della concessione e delle attività, controllare che la concessione sia eseguita correttamente, controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune.
5. Il Concessionario dovrà nominare, all'interno della propria organizzazione una figura, al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
6. In tal senso, il Concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del Concessionario, a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 21 - Fallimento del Concessionario o morte del titolare

1. Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di concessione.
2. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di

morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

4. In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 – Verifica di conformità

1. Il Responsabile del procedimento procederà a rilasciare apposito certificato di verifica di conformità al termine dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Fatturazione e modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo annuo avverrà in un'unica soluzione a fine anno scolastico entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollazione della rispettiva fattura, con mandato di pagamento a favore del Concessionario.
2. La fattura elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata al Comune di Cossato e riporterà le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
3. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture elettroniche dovranno essere emesse:
 - dalla società mandataria, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, così come definito dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
 - separatamente da mandataria e mandante/i, ognuno per le prestazioni di competenza eseguite, in caso di raggruppamento di tipo verticale, così come definito dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. La/e fattura/e di cui sopra sarà/anno pagata/e dal Comune alla mandataria, sul conte corrente dedicato di cui alla L. 136/2010.
5. Il Concessionario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. Ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo del contributo è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
9. Nel caso in cui Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulti un inadempimento a carico del beneficiario, il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 24 - Codice di comportamento; divieto di pantouflage

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.
2. Il Concessionario è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Cossato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso il Concessionario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto al Concessionario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 25 - Foro di competenza e ricorsi

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Biella. Resta esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata registrata in caso d'uso in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.
3. Ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del bando di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

PER IL COMUNE DI COSSATO

- XXXXXXXXXXXXXXXXX

PER XXXXXXXXXXXXX

Il legale rappresentante -

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di Società XXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: (Responsabilità per infortuni e danni Articolo); (Risoluzione); (Penali); (Fatturazioni e pagamenti); (Foro di competenza e ricorsi).

PER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il legale rappresentante -

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche